

Osservazioni alla **Memoria di Costituzione ENEA del 22/06/2017**

Primi 3 capoversi a pag. 3

Secondo il reclamante, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il quadro istruttorio allorché ha ritenuto che l'Ing. Lorenzoni avesse omesso di certificare mensilmente l'attività svolta a domicilio sin dal 2008, così contravvenendo agli obblighi posti a suo carico dall'art. 58 del CCNL e ponendo in essere un comportamento connotato da particolare gravità, ai fini della permanenza del vincolo fiduciario.

Tale asserzione del primo Giudice sarebbe contraddetta dall'allegazione del ricorrente di avere inviato, dopo averli compilati, i "cartelloni presenze", cioè i riepiloghi mensili delle presenze, tra il 2008 e il 2010.

A ben vedere, però, l'assunto non è conferente. Dalla semplice lettura della sentenza de qua si nota, infatti, che il passaggio contestato si inserisce nell'ambito della più ampia disamina dei doveri del dipendente, condotta dal Tribunale, e soprattutto che l'autocertificazione cui il Giudice si riferisce è di tipo contenutistico e non già limitata all'elencazione dei giorni di lavoro da casa.

I mensili "cartelloni presenze" hanno avuto normale decorso fino a tutto il 2007; sono stati dal ricorrente regolarmente ricevuti, compilati e spediti al competente ufficio fino all'ottobre 2010; successivamente non sono stati più ricevuti dal ricorrente a causa di specifico e irrevocabile impedimento attuato dall'ENEA.

Penultimo capoverso a pag. 3 e primo capoverso a pag. 5

In merito alla rilevanza delle condizioni di salute dell'Ing. Lorenzoni, mette conto ribadire che il ricorrente non ha mai, nel corso della pur lunga esperienza lavorativa presso l'ENEA, rappresentato alcuna esigenza di adattare il proprio orario di lavoro alle esigenze di salute che sono menzionate nell'attuale reclamo, eppure lo stesso ribadisce trattarsi di condizioni talmente invalidanti da impedirgli di lavorare presso la sede a lui assegnata.

[...]

E' quindi agevole rilevare da tali disposizioni come, in assenza di qualsivoglia richiesta da parte dell'interessato, l'ENEA non potesse ritenere giustificata sul piano disciplinare l'assenza dal luogo di lavoro, addirittura giungendo a ricollegarla di propria iniziativa, e per di più retroattivamente, a situazioni sanitarie mai portate a sua conoscenza.

Il fatto che il ricorrente lavorasse discrezionalmente nella propria abitazione o nel suo ufficio (una stanza personale per più del 95% dei circa 29,5 anni di assunzione) è stato per circa 20 anni (dal 1987 al 2007) approvato dall'Ente mensilmente, ufficialmente, illimitatamente, ininterrottamente, senza decurtazioni della retribuzione, senza lamentele per la qualità o la tempestività del lavoro e senza alcun riferimento alla malattia psichica del ricorrente.

È quindi ovvio che l'ENEA ha adottato questa prassi, per così tanto tempo e così sistematicamente, solo in quanto avveniva con piena cognizione di causa da parte di tutti gli interessati (e non per regalare al ricorrente un immotivato privilegio!).

Essendo altresì ovvio che la grave malattia del ricorrente non è per lui un argomento piacevole da condividere né tantomeno da ufficializzare ulteriormente, è anche evidente come egli abbia a ragione evitato di ricordare all'ENEA tale malattia fino a quando è stato costretto a farlo proprio per evitare i gravi danni causati da nuovi comportamenti dell'ENEA stesso.

Infatti il ricorrente ha circostanziato la sua condizione di salute con la [memoria difensiva del 05/03/2013](#) in occasione di un procedimento disciplinare dell'11.3.2013 che è stato il primo originato dallo stesso motivo del licenziamento.

Ultimo capoverso a pag. 3

Anche i documenti citati nell'odierno reclamo, invero, attengono tutti a certificazioni posteriori ai fatti di cui si discute.

La malattia in oggetto è stata resa nota all'ENEA con svariati certificati e fascicoli medici (di cui il ricorrente ha in parte ancora copia) almeno fino al 1991.

Primo capoverso a pag. 4

Inoltre, egli è risultato idoneo allo svolgimento delle mansioni di ricercatore in occasione dei controlli medici disposti su sollecitazione dell'ENEA (come correttamente recepito dal Tribunale, v. sul punto al terzo cpv di pag. 12 della sentenza impugnata).

Il fatto che il ricorrente sia idoneo a svolgere l'attività di ricercatore è confermato anche da [biografia](#) e [curriculum](#) lavorativi (che peraltro dimostrano un'attività di ricerca scientifica notevolmente maggiore della media).

Tuttavia ciò non può escludere che, come è adeguatamente certificato in atti, il ricorrente fino dal 1987 è affetto da una grave malattia che gli ha sempre impedito di svolgere obbligatoriamente il proprio lavoro nella sua stanza all'ENEA.

A questo riguardo sembra proprio che il difensore dell'ENEA non ha ancora capito (o capziosamente finge) quello che è forse il fatto più importante della controversia: la malattia del

ricorrente non gli impedisce di svolgere il proprio lavoro di ricercatore, ma gli impedisce invece di osservare obbligatoriamente un qualunque orario di lavoro di ricerca da svolgere nel suo ufficio all'ENEA.

Quarto capoverso a pag. 4

Tra tali obblighi (il CCNL è in atti come all. 48), rientra quello di “rispettare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, salvo quanto previsto dall’art. 58, comma 2”.

La frase virgolettata è la lettera e) del comma 2 dell’Art. 26 (*Doveri del dipendente*) del CCNL 21/2/2002 (1998-2001), essendo tale articolo parte integrante del [CCNL](#) relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione che l’ENEA applica a partire dal 31/12/2010.

Il testo dei commi 2 e 8 dell’Art. 58 (*Orario di lavoro*) del CCNL 21/2/2002 (1998-2001) (essendo tale articolo parte integrante del vigente [CCNL](#)) è

- 2) I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente.
- 8) Per gli Enti di ricerca e di sperimentazione la cui attività si lega ad eventi eccezionali ovvero a scadenze istituzionali, la presenza in servizio di ricercatori e tecnologi può essere disciplinata, previa concertazione, in funzione degli incarichi loro conferiti e di specifiche esigenze organizzative connesse ai processi di produzione.

È dunque del tutto evidente che l’obbligo in oggetto riguarda tutti i dipendenti ad esclusione dei ricercatori e tecnologi che ne sono esentati proprio da tale comma 2.

Secondo capoverso a pag. 7

In attuazione di tale disposto contrattuale [ndr: art. 58 CCNL 21/2/2002 (1998-2001) di cui in [CCNL](#)], la Circolare n. 63/Commissariale del 4 novembre 2011 “Adempimenti attuativi della disciplina contrattuale in materia di orario di lavoro” (all. 51), al paragrafo 3, relativo ai Ricercatori e Tecnologi, dispone che, per tali categorie di dipendenti, l’orario di lavoro è di 36 ore medie settimanali nel trimestre, nell’ambito dell’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. Inoltre, è previsto che, per la fruizione della flessibilità, i Ricercatori e Tecnologi devono essere presenti in servizio il tempo minimo necessario per la rilevazione da parte del sistema di contabilizzazione di tipo automatico della presenza-assenza.

In realtà l'imposizione di tali obblighi è illegittima poiché travisa proprio l'art. 58 che dovrebbe attuare, come può risultare dalle norme contrattuali ([CCNL](#)) e dalla giurisprudenza citate negli atti difensivi.

I restanti contenuti della Memoria ENEA

L'infondatezza e l'estrema capziosità dei restanti contenuti della Memoria dell'ENEA sono puntualmente dimostrate, riguardo i fatti e il vigente [Contratto di Lavoro \(CCNL\)](#), dagli atti difensivi disponibili in

[Cronologia Documentale della Vertenza Contro l'ENEA](#)

e in particolare dalle seguenti osservazioni del ricorrente:

[Osservazioni alla Memoria ENEA del 02/09/2014](#)

[Osservazioni all'Ordinanza del 15/04/2014](#)

[Osservazioni alla Memoria ENEA del 04/02/2014](#)

Roma 10/07/2017

Giacomo Lorenzoni

Website: <http://www.giacomo.lorenzoni.name/>

Res.Id.: <http://orcid.org/0000-0002-2329-2881>